



NORME REGOLAMENTARI TRANSITORIE IN TEMA DI PENSIONE DI ANZIANITA' RELATIVE AL PERIODO ANTECEDENTE L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO

Art. 1

“Con effetto dal 7 giugno 2003 e sino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, l’art. 50 del Regolamento di Previdenza nel testo risultante a seguito delle integrazioni di cui alla delibera del Comitato dei delegati del 22 giugno 2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 50 (pensione di anzianità)

- 1. La pensione di anzianità è corrisposta, a domanda, agli iscritti che possano far valere almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione all’Associazione.*
- 2. La pensione di anzianità può, altresì, essere richiesta e conseguita dall’iscritto che possa far valere alla data della domanda, 58 anni di età e 37 anni di iscrizione e contribuzione all’Associazione.*
- 3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente conseguono il diritto alla pensione di anzianità gli iscritti che alla data del 6 giugno 2003 avevano già maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dal previgente art. 50 del Regolamento di previdenza.*
- 4. A far tempo dal 7 giugno 2003 non costituisce ostacolo al conseguimento del diritto alla pensione di anzianità l’iscrizione all’Albo professionale ovvero a qualsiasi altro albo o elenco di lavoratori autonomi né lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o associato.*

5. La misura annua della pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'art. 49 del Regolamento nel testo risultante a seguito della modificazione di cui alla delibera del Comitato dei delegati del 22 giugno 2002.

6. L'importo annuo della pensione di anzianità così determinato viene ridotto mediante applicazione del coefficiente di neutralizzazione individuato nella seguente tabella in base all'età compiuta dall'iscritto senza considerare eventuali frazioni di anno.

età	riduzione
57	45,9%
58	41,5%
59	36,8%
60	31,7%
61	26,3%
62	20,4%
63	14,1%
64	7,3%

7. Non si fa luogo alla riduzione della pensione di anzianità nella misura del 50% della riduzione stessa, al compimento dei 70 anni di età ovvero, a domanda, nei casi di sopraggiunta inabilità

8. Allo stesso modo, nei casi di morte del pensionato di anzianità prima del compimento del 70° anno di età l'ammontare della pensione di reversibilità sarà determinato sulla base della pensione ridotta, già spettante al pensionato, aumentata del 50% della riduzione.

9. E' soppresso il regime di differimento delle pensioni di anzianità previsto dalle previgenti norme".

Art. 2

Con effetto dal 7 giugno 2003 il vigente Regolamento di Previdenza viene integrato mediante l'inserimento delle seguenti norme transitorie:

Art. 50 bis (pensione di anzianità- domanda anteriore al 22 giugno 2002 non seguita da cancellazione dall'Albo)

1. *Gli iscritti che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità prima del 22 giugno 2002 senza procedere alla cancellazione dall'albo professionale hanno diritto alla pensione di anzianità secondo la disciplina prevista dal presente regolamento*
2. *Per accedere alla pensione di anzianità gli iscritti di cui al comma precedente dovranno confermare entro il 31 dicembre 2003 la domanda a suo tempo formulata*
3. *La relativa pensione avrà decorrenza dal 1° luglio 2003.*
4. *Nel caso di conferma successiva al 31 dicembre 2003, la pensione decorrerà dal mese successivo alla data della conferma stessa."*

Art. 50 ter (pensione di anzianità. Domanda anteriore al 22 giugno 2002 seguita da cancellazione dall'albo dopo tale data)

Gli iscritti che, avendo presentato domanda di pensione di anzianità prima del 22 giugno 2002, ed ottenuto la cancellazione dall'albo professionale in data successiva, abbiano conseguito la pensione di anzianità nell'ammontare calcolato sulla media dei redditi professionali ai sensi dell'art. 49, come modificato dalla delibera del Comitato dei delegati del 22 giugno 2002, avranno diritto, ove risulti più favorevole, alla riliquidazione della pensione stessa, con effetto dalla data della decorrenza in base ai criteri che verranno definitivamente adottati in sede di riforma del sistema.

In occasione della riliquidazione della pensione non si fa luogo all'applicazione della riduzione di cui all'art. 50, comma 6.

***Art. 50 quater” (pensione di anzianità – domanda anteriore al 22 giugno 2002.
(Casi particolari di cancellazione successiva a tale data)***

Gli iscritti che, avendo formulato domanda di pensione di anzianità prima del 22 giugno 2002, si siano cancellati dall'albo professionale dopo tale data in ragione dell'esistenza di controversia giudiziaria, da essi introdotta, relativa all'obbligo di cancellazione dagli albi o elenchi professionali, hanno diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti prima del 22 giugno 2002 e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, sempreché la cancellazione sia intervenuta prima del 7 giugno 2003.

La stessa disciplina trova applicazione nei confronti degli iscritti che, avendo formulato la domanda di pensione di anzianità prima del 22 giugno 2002, abbiano chiesto la cancellazione dall'albo professionale e questa sia stata deliberata prima di tale data, ancorché con decorrenza successiva ad essa.

Art. 50 quinquies (Facoltà di reinscrizione all'Albo)

L'art. 50 comma 4 del Regolamento nel testo di cui alla presente delibera trova applicazione anche nei confronti degli ex iscritti, titolari di pensione di anzianità alla data del 7 giugno 2003.